

Nessuna riduzione dell'assegno di divorzio se il coniuge è privo di conoscenze professionali che gli consentano di trovare lavoro

Autore: Redazione

In: Sentenze

Lucia Nacciarone

Così decide la Corte di cassazione con la sentenza n. 19000 del 10 settembre 2014, che respinge il ricorso di uomo contro la decisione d'appello che confermava a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma di 2500 euro alla ex moglie ed un contributo di 1500 euro per il mantenimento dei figli.

I giudici di legittimità condividono le motivazioni della Corte di merito, secondo le quali l'unico reddito percepito dalla donna era il mantenimento, non avendo la stessa capacità e competenze professionali per poter lavorare; inoltre, non aveva i dividendi delle azioni di cui era comproprietaria con l'ex marito, né i canoni di locazione dell'appartamento che avevano in comune, a differenza del ricorrente che invece poteva contare su un reddito molto alto.

Il ricorrente lamentava che a causa di un problema di salute la propria attività lavorativa (e di conseguenza la capacità economica) era diminuita, e che non c'erano prove che il tenore di vita in costanza di matrimonio fosse tanto alto.

Ma la Corte ha stabilito l'accertamento sul tenore di vita è presuntivo, ovvero si desume dalle potenzialità

economiche dei coniugi, vale a dire dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali.

Né alcun rilievo assumeva la circostanza, dedotta dal ricorrente, della mancanza di disponibilità della donna a reperire un'ideale attività lavorativa, alla luce della considerazione che la stessa era priva di conoscenze professionali di alcun genere.

<https://www.diritto.it/nessuna-riduzione-dell-assegno-di-divorzio-se-il-coniuge-e-privato-di-conoscenze-professionali-che-gli-consentano-di-trovare-lavoro/>